

L. 5-2-1992 n. 104

**Legge - quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicapate.**

Publicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali (4).

(4) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 36 dell'art.1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.